

- l'autocaravan vede esplicito e sviluppato il concetto di vacanza come esperienza comunitaria familiare in un rapporto corretto con l'ambiente.

PREMESSO CHE:

- la decisione di equiparare la tassazione tra autovettura ed autocaravan contrasta con il Codice della Strada che distingue i due mezzi all'art. 54;
- l'autocaravan si diversifica dagli altri veicoli di uso collettivo e/o giornaliero;
- l'attuale importo può essere abolito oppure modificato;
- pare corretto mantenere per i motivi fin qui citati un regime fiscale che incentivi produzione e uso dell'autocaravan, oltre a corrispondere a criteri di equità;

INTERROGA LA GIUNTA

- se la Regione Toscana, in sede di Conferenza Stato Regioni, anche e soprattutto al fine di non inficiare il gettito della imposta a causa del costo di esazione, ove non si decida di abolire l'imposta, non ritenga opportuno presentare una proposta di classificazione delle autocaravan, ai fini dell'imposizione, con un effetto sull'importo che non superi al massimo il doppio di quella attuale;
- se la Regione Toscana, in sede di Conferenza Stato Regioni, qualora si intenda attivare invece una equiparazione fiscale tra autovettura ed autocaravan, non ritenga opportuno presentare la proposta di una contestuale equiparazione di detti veicoli ai fini della circolazione stradale (circolazione e sosta), quale semplice integrazione all'art. 185 del Codice della Strada.

Filippo Fossati